

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000530	16.05.2017
-----	
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

ESAME E PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE ASSENZE DAL SERVIZIO  
EFFETTUATE DALLA SIGNORA L.R.M.M. AI SENSI DELL'ART. 23 DEL  
C.C.N.L. 01.09.1995 DEL COMPARTO SANITA'.

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Rilevato che alla data del 9/05/2017 la Sig.ra La Rocca Maria Matilde - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (cat. D) – a tempo indeterminato - assegnata alla UO di Chirurgia del P.O. di Saronno – risulta esaurito il primo periodo di malattia previsto dall'art. 23, comma 1 del C.C.N.L. Comparto Sanità dell'1/9/2015 (18 mesi nell'ultimo triennio) e che la malattia successivamente intervenuta e certificata per i giorni dal 10/5/2017 al 14/5/2017 risulta già oltre il "periodo di comporta";

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Vista l'istanza pervenuta in data 11/04/2017, prot. n. 18020/2017 con la quale la dipendente, La Rocca Maria Matilde, ha richiesto tempestivamente di poter usufruire dell'ulteriore periodo di diciotto mesi di conservazione del posto ai sensi dell'art. 23 comma 2 del C.C.N.L. dell'1/9/1995;

Richiamato l'art. 23 del citato C.C.N.L. dell'1/9/1995 che recita:

- "1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso";
- "2. Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi [...]";

Vista la comunicazione prot. n. 21382/2017 dell'8/5/2017 con la quale il medico competente del P.O. di Saronno, su richiesta della S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali con nota prot n. 20361 del 28/04/2017 e vista la documentazione medica prodotta dalla dipendente di che trattasi, ha dato parere favorevole alla concessione di ulteriore periodo di conservazione del posto per la durata di 12 mesi;

Ritenuto, alla luce del parere medico sopra richiamato, di concedere alla signora La Rocca Maria Matilde un ulteriore periodo di conservazione del posto di lavoro ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. 1/9/1995 del Comparto Sanità per 12 mesi dal 10/5/2017 al 09/05/2018;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 11.5.2017, registrata al progressivo n. 580 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

**DELIBERA**

1° - di concedere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della dipendente La Rocca Maria Matilde, Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiera (cat. D) – a tempo indeterminato - un periodo di 12 mesi di conservazione del posto ai sensi del

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA


21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)


comma 2 dell'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, a decorrere dal 10/5/2017 e sino a tutto il 9/5/2018;

2° - di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento alla dipendente di che trattasi e ai competenti uffici dell'azienda;

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. ssa Caterina Maria Tridico)

  
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

